

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1267 DEL 10/07/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PISA PER TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI MASTER AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1306/25

Il Dirigente "U.O.S. Formazione" riferisce:

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università di Pisa, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per tirocini curriculari, da svolgersi presso le strutture di questa Azienda, per gli studenti iscritti ai propri Corsi di Master afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerata la pregressa esperienza positiva di collaborazione con il medesimo Ateneo per l’espletamento di tirocini curriculari, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari. per i Master afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza con l’Università di Pisa, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato - dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI CURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

La presente convenzione regola i rapporti tra:

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, con sede legale in Pisa, P.zza dei Cavalieri, 2 d'ora in avanti denominato "Soggetto Promotore" rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Eleonora Sirsi, nata a Manduria (TA) il 14/04/1960, domiciliata per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento,

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F. - P. IVA 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale, in prosieguo denominata anche "Soggetto ospitante",

VISTI

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25/3/98 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento);

CONSIDERATA

L'opportunità di promuovere lo svolgimento di tirocini curriculari formativi e di orientamento su tematiche attinenti alle materie di interesse del Soggetto ospitante, in funzione di affinamento e completamento del processo di apprendimento degli studenti iscritti ai Master attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25/3/98 n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio formativo e di orientamento, a studenti iscritti ai Master attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Soggetto promotore, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà istituzionali al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti, sulla base di un progetto formativo e di orientamento, all'uopo, predisposto.

Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria sede n.1 soggetto in tirocinio su proposta del Soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n.

196/1997, il cui periodo formativo sarà finalizzato alla formazione sul campo su materie attinenti alle competenze istituzionali del Soggetto ospitante.

I tirocinanti sono individuati, oltre che sulla base delle valutazioni conseguite nell'attività didattica, sulla base del giudizio espresso dal Soggetto ospitante, conseguente ad apposita valutazione dei curricula pervenuti, in relazione alle materie di interesse del Soggetto ospitante.

ART. 2

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 3

Conformemente a quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 7 del citato Decreto interministeriale, il tirocinio può avere durata da tre a sei mesi, prorogabili fino a un massimo di 12 mesi. Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART. 4

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dal Soggetto promotore. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore ospitante provvederà alla valutazione dell'impegno e delle capacità dimostrati dal tirocinante, dandone comunicazione al Soggetto promotore.

ART. 5

Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. In particolare, il tirocinante deve rispettare i regolamenti vigenti presso il soggetto ospitante, in quanto applicabili alla sua posizione e mantenere la necessaria riservatezza così come specificata nell'apposita dichiarazione da sottoscrivere all'inizio del tirocinio.

ART. 6

La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL n. 3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per gli infortuni e per responsabilità civile durante tutto il periodo dello stage. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Tutte le coperture assicurative sono a carico dell'Università di Pisa.

In caso di incidente accorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente al Soggetto Ospitante, qualora lo stesso non ne sia direttamente a conoscenza, e a far pervenire al Soggetto Ospitante la necessaria documentazione

completa del certificato medico indicante la prognosi. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Parimenti il Soggetto Ospitante si impegna comunque a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione. Il soggetto promotore, su informazione del soggetto ospitante, deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL riguardo ad eventuale infortunio e attivare le procedure/adempimenti necessari.

ART. 7

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto promotore;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- segnalare congruo preavviso al Soggetto Promotore e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- segnalare tempestivamente al Soggetto promotore e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal Soggetto Ospitante ai propri dipendenti;
- comunicare al Soggetto promotore eventuali variazioni relative alla propria sede legale;
- rispettare i limiti proporzionali fra numero di dipendenti a tempo indeterminato ed il numero dei tirocinanti;
- a trasmettere al tirocinante e al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta in collaborazione dal tutor aziendale/ente e dal tutor universitario;
- a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante per permettere l'attivazione degli adempimenti con gli istituti assicurativi; nonché segnalare ogni eventuale assenza del tirocinante.

ART. 8

Il tirocinio viene formalizzato a mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor), nonché quanto indicato all'Art.6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Il progetto formativo viene concordato, conformemente all'allegato, tra il Soggetto Promotore e la il Soggetto Ospitante ed è firmato dal tutor universitario, dal tutor aziendale e dal tirocinante per accettazione.

ART. 9

La presente Convenzione ha validità di 4 anni e decorre dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta o variazione comunicata per scritto da una delle parti sei mesi prima della scadenza, potrà essere rinnovata nella medesima modalità previa richiesta del Soggetto Promotore e previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- cambiamento della ragione sociale del Soggetto Ospitante;
- l'uso da parte del Soggetto Ospitante del rapporto di convenzione con il Soggetto Promotore per finalità improprie ed ingannevoli;
- utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e D.L. 25 marzo 1998, n. 142 e successive modifiche. Per i tirocini attivati fuori dalla Regione Toscana, il Soggetto Ospitante s'impegna a rispettare le specifiche discipline regionali eventualmente in vigore, anche comunicando formalmente al Soggetto Promotore, laddove previsti, gli adempimenti a carico dello stesso in qualità di Soggetto Promotore. In assenza di specifiche discipline regionali, si applica la normativa sui tirocini in vigore a livello nazionale.

ART. 11

Le spese di bollo sono a carico del soggetto Promotore. Il presente atto verrà registrato in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte allegata al DPR 131/86.

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno a carico dell'Ateneo. Pertanto, nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Ateneo sulla base dell'autorizzazione n.ro 2734 del 07/06/2016 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Territoriale di Pisa.

PER DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Eleonora Sirsi (*)

PER

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato (*)

() Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e norme connesse.*